



**COMUNE DI TREPUIZZI**

**Provincia di Lecce**

**REPUBBLICA ITALIANA**

\* \* \* \* \*

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI LOTTI INCLUSI NEI**

**PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)**

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

Il Comune di Trepuzzi, rappresentato dal Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-AA.PP. pro tempore .....

**E**

Il sig. .... nella veste di proprietario o procuratore dell'Azienda .....

Si conviene quanto segue:

**Articolo 1**

Il Comune di Trepuzzi, in base a quanto previsto dal Regolamento concessione di lotti alle imprese, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/1979, concede il diritto di superficie al signor ....., il lotto n. .... di ..... mq di cui all'allegata pianta planimetria, compreso nel piano degli insediamenti produttivi, adottato con deliberazione n. 435 del 22/12/1973 ed approvato con decreto del P.G.R. n. 521 del 24/03/1978.

**Articolo 2**

Il signor ..... s'impegna a versare all'Amministrazione

Comunale di Trepuzzi:

a) la somma complessiva di ..... per l'acquisizione del suolo;

b) le somme per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno determinate al momento della richiesta del titolo edilizio per le opere da realizzare.

### **Articolo 3**

Il versamento della somma di cui alla lett. a) dell'articolo 2 va effettuato presso la tesoreria comunale alla data di stipula dell'atto di concessione, o nelle modalità di cui al successivo articolo 8.

Il versamento delle somme di cui alla lett. b) deve essere effettuato all'atto del rilascio del titolo edilizio, o mediante rateizzazione nelle modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio del titolo.

### **Articolo 4**

Per un periodo di anni venti (20) dalla data di ultimazione dei lavori, opportunamente verbalizzata, i lotti e i fabbricati sovrastanti (comprese le eventuali abitazioni) non potranno essere alienati dagli assegnatari (o dagli eventuali successori o aventi causa), se non al Comune o a imprese artigiane esercenti attività affini designate dal Comune medesimo, ad un prezzo che sia pari alla somma pagata per l'area più il prezzo delle costruzioni realizzate e l'ammontare degli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., escludendo dal computo le opere, o le parti di esse, che siano difformi dal titolo edilizio.

Il Comune dovrà esercitare la facoltà di cui sopra nel termine di tre mesi dall'apposita richiesta da parte dell'assegnatario interessato. Il prezzo delle eventuali costruzioni sarà determinato con riferimento ai costi effettivi sostenuti rispetto alla data di ultimazione dei lavori, aumentati del costo delle costruzioni secondo gli indici ISTAT e tenuto conto dell'eventuale degrado delle opere nonché della vetusta.

**Articolo 5**

Sono vietate le locazioni dell'immobile e la costituzione di diritti reali di godimento per un periodo di anni dieci (10) dalla data di ultimazione dei lavori, salvo deroghe accettate e determinate dall'Amministrazione comunale per casi precisati documentati.

Nel caso di locazione degli immobile prima della data di scadenza della presente convenzione, i relativi contratti di locazione fra le imprese, per essere validi, devono essere approvati dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri previsti dal regolamento per la concessione e vendita dei suoli della zona P.I.P.. (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/02/1979) e con un canone annuo non superiore al 3% del prezzo di cessione del fabbricato come determinato dal precedente articolo 4, adeguatamente rivalutato in base agli incrementi degli indici ISTAT dei costi di costruzione intervenuti a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

**Articolo 6**

I lavori dovranno avere inizio entro tre (3) anni dalla data della stipula dell'atto notarile di assegnazione e terminare improrogabilmente entro sei (6) anni dalla predetta data, salvo deroghe motivate e accettate dall'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale procederà alla revoca dell'assegnazione, applicando gli stessi criteri e parametri previsti dal secondo comma dell'articolo 4.

**Articolo 7**

La stipula notarile per l'assegnazione definitiva del lotto deve avvenire entro sei (6) mesi dalla notifica dell'atto di assegnazione.

**Articolo 8**

Il concessionario può pagare la somma relativa alla concessione dell'area in tre (3) rate, la

prima delle quali al momento della firma della presente convenzione e le rimanenti con scadenza bimestrale. In tal caso il concessionario dovrà presentare apposita polizza fidejussoria a copertura della dilazione di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle scadenze saranno applicati gli interessi legali per ritardato pagamento.

**Articolo 9**

La presente convenzione, per quanto qui non previsto, è disciplinata dalla norme del regolamento per la concessione dei lotti P.I.P., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/02/1979 e dalle norme di legge in materia.

**Articolo 10**

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.

\* \* \* \* \*

Trepuzzi, .....

per il Comune di Trepuzzi

l'assegnatario

.....

.....